



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO VERZINO

Via G. Rodari s.nc. - 88819 VERZINO (KR)

**AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
ALL'ALBO /SITO WEB**

OGGETTO: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2024/25; 2025/2026; 2026/2027

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 ("Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto"), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA la Nota MIM Prot. N. 38745 del 19 Settembre 2024;

VISTA la nota prot. n. 2718 del 23 Settembre 2024 dell'USR Calabria che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni:

- **DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 (dalle ore 8.00 alle ore 12,00) e**
- **LUNEDI' 25 NOVEMBRE 2024 (dalle ore 8.00 alle ore 13,30).**

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo ha una consistenza numerica inferiore ai 500 alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all' elegendo ORGANO COLLEGALE sarà di 14 MEMBRI così assegnati:

- a) Il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;
- b) n.6 Rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
- c) n.6 Rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art.348 del Codice Civile;
- d) n.1 rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.

Firmato digitalmente da ANTONIO SANTORO

TEMPISTICA

degli adempimenti ai sensi dell'OM 215/1991

- Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni (10/10/2024) il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale.
- Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (20/10/2024).
- Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (30/10/2024). La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
- Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
- La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
- Presentazione delle liste dei candidati, da parte del primo dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno (04/11/2024) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno (09/11/2024) antecedente a quello fissato per le votazioni.
- Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15:00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste. (09/11/2024)
- La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati.
- La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.
- Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.
- Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.
- Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.
- L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
- Propaganda elettorale e riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi dal 18° giorno (06/11/2024) al 2° giorno (22/11/2024) antecedente quello fissato per le votazioni.
- Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati entro il 14/11/2024.
- Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
- Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
- I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
- I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
- Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti).

MODALITA' DI VOTO

Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI contrapposte senza distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente.

L'ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE INSEGNANTE spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico.

L'ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI degli ALUNNI spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto precisato nella lettera c) del presente decreto.

L'ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.

Gli ELETTORI che facciano parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono.

Gli ELETTORI predetti, che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Le LISTE dei CANDIDATI, senza distinzione di ordine di scuola, debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle ore 9.00 del 20° giorno (04/11/2024) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno (09/11/2024) antecedente a quello fissato per le votazioni,

- ◇ per la COMPONENTE del PERSONALE INSEGNANTE, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 6 presentatori;
- ◇ per la COMPONENTE dei GENITORI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 presentatori;
- ◇ per la COMPONENTE del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 2 presentatori.

I CANDIDATI debbono essere elencati con l'indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita.

I CANDIDATI, inoltre, debbono, nell'ordine, essere segnati da numeri arabi progressivi.

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori.

Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sottoindicato NUMERO di CANDIDATI:

▶ Componente	PERSONALE INSEGNANTE	n. 12	candidati su	6 da eleggere
▶ Componente	GENITORI degli ALUNNI	n. 12	candidati su	6 da eleggere
▶ Componente	PERSONALE A. T. A	n. 02	candidati su	1 da eleggere

Firmato digitalmente da ANTONIO SANTORO

ATTENZIONE:

- Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
- Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.
- Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato.

Le LISTE debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.

Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere.

L' AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto debbono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.

E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI (Art. 35 OM 215/1991)

È consentito lo svolgimento di riunioni dedicate alla presentazione dei programmi, negli edifici scolastici dal 18° al 2° giorno prima delle elezioni, fuori dall'orario delle lezioni.

A tal fine questa Istituzione Scolastica mette a disposizione la palestra scolastica della sede centrale. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno prima delle elezioni.

MODALITA' DI VOTAZIONE

Sull'apposita SCHEDE, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi moti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

- Per la Componente del PERSONALE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
- Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
- Per la Componente del PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.

Ai sensi dell'art.37 del D. L.vo n.297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende *validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.*

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n.297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l'Ufficio di Segreteria.

Si ritiene opportuno riassumere i vari adempimenti, scadenze e modalità.

Firmato digitalmente da ANTONIO SANTORO

1 - CONSIGLIO DI ISTITUTO

Composizione

Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica inferiore a 500 alunni è composto da n. 6 genitori, n. 6 docenti, n. 1 rappresentanti del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico. Nel consiglio di istituto di un istituto comprensivo viene comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione. (Ordinanza Ministeriale 4 agosto 1995, n. 267)

Competenze

- 1) Delibera l'approvazione del programma annuale e del conto consuntivo.
- 2) Delibera su proposta della Giunta Esecutiva e fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, interclasse e intersezione, su quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui seguenti argomenti:
 - a) surroga dei membri decaduti o cessati;
 - b) indice le elezioni dei consigli di interclasse e intersezione;
 - c) adotta il Piano dell'Offerta Formativa;
 - d) adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze locali;
 - e) verifica e modifica il programma annuale;
 - f) indica i criteri e limiti per l'utilizzazione dei locali, beni e siti informatici da parte di soggetti esterni, nonché altri interventi previsti dall'art. 33 del D. 1-2-2001 n. 44;
 - g) approva il prospetto di tutte le attività da retribuire con il fondo dell'istituzione;
 - h) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e l'orario delle lezioni;
 - i) esprime parere sull'andamento generale dell'Istituto.

Prima convocazione del Consiglio d'Istituto

- ✓ La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Dirigente scolastico, non prima di dieci giorni e non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti.
- ✓ Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico e si procede ai seguenti adempimenti:
 - a) Elezione del Presidente tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa.
 - b) Votazione del vicepresidente.
 - c) Designazione da parte del Presidente di un membro del Consiglio a svolgere funzioni di Segretario.
 - d) Elezione della **Giunta Esecutiva**, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o ausiliario e di due genitori.

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Fiducioso in una partecipazione attiva, si invitano tutti i Genitori e il Personale della Scuola a recarsi ai seggi affinché i risultati siano frutto del più ampio consenso.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Antonio SANTORO

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD ss.mm.ii. e normativa annessa)

Tel. 0962/763191-Fax 0962/763191

Codice Fiscale 91021390793-Cod. Mecc. KRIC81700A

E-mail: kric81700a@istruzione.it- pec: kric81700a@pec.istruzione.it

Firmato digitalmente da ANTONIO SANTORO